

I grandi tribunali (punti essenziali trattati a lezione)

- Il termine si deve a Gino Gorla, comparatista, che ha sostenuto la tesi dell'importanza dell'azione di questi tribunali apicali e che affiancano i sovrani fin dal tardo Medioevo con prerogative sicuramente più rilevanti rispetto alle altre corti. Secondo Gorla con la propria giurisprudenza i grandi tribunali contribuirono a: a) unificazione del diritto interno; b) unificazione del diritto fra gli stati. Questo sarebbe avvenuto grazie alla diffusione delle *decisiones*, un altro genere di prodotti giuridici sempre più in voga nell'età moderna. N.B. *decisio* non equivale a sentenza
- L'archetipo: la Sacra Romana Rota, nata nel 1331 (bolla *Ratio iuris*, Giovanni XXII), tuttora esistente con nome di Rota Romana. Le prime *decisiones* sono raccolte da un auditore, Tommaso Fastolf fin da pochi anni dopo la sua creazione. Seguirono moltissime altre raccolte in ordine temporale (*antiquae*, *novae*, *novissimae*, *recentiores*), ma anche per relatore (cioè tutte le decisioni che ebbero per ponente lo stesso auditore: in latino *decisio coram* Crispo, Manzanedo, Crescentio ecc.)
- La suddivisione operata da Mario Ascheri: a) grandi tribunali di stampo rotale (es. Rota fiorentina, di Macerata, di Siena, di Genova ecc.); b) grandi tribunali di stampo senatorio (senato di Milano, senato sabaudo, di Mantova, *Parlements* francesi ecc); c) modelli ibridi (Inquisizione romana, tribunali di mercatura, Sacro Regio Consiglio di Napoli). Loro differenti caratteristiche. Le competenze extra giudiziarie dei grandi tribunali di stampo senatorio: l'es. dei *Parlements* francesi (*enregistrement*, *arrêts de règlements*)
- Infondatezza della tesi di Gorla: i fattori che riducono la capacità di unificare il diritto fra gli stati e dentro gli stati d'età moderna
- Di nuovo: la reale funzione del ceto dei *doctores* (giuristi) e i grandi tribunali come strumenti e manifestazione del loro potere sulla dimensione del diritto. La tesi della manutenzione delle norme (F. Di Donato) come forma di aggiornamento del diritto, in mano ai giuristi, e attuata in modo da rispettare i principi intangibili che reggono la società di Antico Regime (Tradizione, diritto divino e naturale) → la modifica non può esser sostanziale, né sovvertire radicalmente l'ordinamento e il diritto, ma esser compatibile con il passato e dunque attenere a elementi accidentali.